

Assicurazione impresa e stabili

Informazioni per i clienti e Condizioni generali

- Impresa cose
- Rischi igienici
- Trasporti
- Assicurazioni tecniche
- Perdita di reddito e spese supplementari
- Assicurazione meteorologica
- Responsabilità civile
- Protezione giuridica
- Cyber
- Stabili
- Assistance

Edizione 10.2023

Informazione per i clienti

Ciò che dovrete sapere sulla vostra assicurazione d'impresa e stabili

Gentile cliente, egregio cliente

Vi ringraziamo sentitamente per la fiducia che avete voluto dare a un prodotto della Mobiliare, la più antica compagnia d'assicurazione privata esistente sul territorio elvetico. Prima di stipulare la vostra assicurazione impresa e stabili, desideriamo informarvi compiutamente sui punti più importanti dell'assicurazione.

Le informazioni seguenti vi danno una visione d'insieme come pure risposte alle domande più frequenti. Esse riportano in modo semplificato, pur senza sostituirle, le normative contenute nella polizza o nelle Condizioni generali che figurano in questo documento.

1. Chi siamo?

Gli assicuratori sono:

- la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA (nel seguito «Mobiliare»), è un'impresa del Gruppo Mobiliare che ha un ancoraggio cooperativo e che ha la sua sede principale alla Bundesgasse 35, 3001 Berna.
- la Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA (nel seguito «Protekta»), è una società del Gruppo Mobiliare con sede alla Monbijoustrasse 5, 3011 Berna.

2. Qual è l'estensione della copertura assicurativa?

Tutte le assicurazioni sono assicurazioni contro i danni.

Si possono scegliere le seguenti assicurazioni:

▪ Assicurazione cose d'impresa

Sono assicurate tutte le cose mobili che servono all'impresa come merci, installazioni, attrezzi nonché effetti di ospiti, visitatori e collaboratori. Queste possono essere assicurati contro i danni causati da incendio, della natura (per esempio grandine, uragani, frane, piene e inondazioni), da acque, scasso, rapina, furto e rischi supplementari (per esempio danni dovuti ad atti di malevolenza). Inoltre possono essere assicurati i vetri del mobilio contro i danni di rottura. Indennizziamo i danni alle merci al prezzo di mercato, mentre i danni alle installazioni vengono di regola pagati al valore a nuovo.

▪ Assicurazione rischi igienici

Assicuriamo la perdita di reddito e le spese supplementari in seguito alla chiusura dell'impresa, un'indennità giornaliera in caso di divieto di attività e danni alle merci in seguito a misure imposte dalle autorità per la prevenzione di malattie contagiose, per evitare pericoli per la salute umana dovuti a derrate alimentari nella vostra impresa, nonché i danni alle merci nei sistemi di surgelamento, refrigerazione o riscaldamento e le spese.

▪ Assicurazione trasporti

Assicuriamo le merci nell'ambito del vostro programma di commercio, fabbricazione e di attività, nonché gli attrezzi professionali propri quali apparecchi e attrezzature portatili durante il trasporto. Sono assicurate anche le manipolazioni all'interno dell'azienda e il materiale degli stand alle esposizioni. La perdita ed il danneggiamento delle cose assicurate sono coperti, se il luogo di partenza o quello di destinazione si trova in Svizzera, negli Stati attuali e passati dell'Unione Europea (UE) o negli altri Stati dell'AELS. Nella copertura di base sono assicurati i danni di trasporto fino a CHF 10000. Questa somma può essere aumentata.

▪ Assicurazioni tecniche

Possono essere assicurati diversi apparecchi, macchine e apparecchi tecnici, nonché impianti elettronici contro i danni che sopraggiungono in modo improvviso e imprevisto, causati dall'azione di forze esterne e parzialmente anche interne. Indennizziamo le spese per il ripristino allo stato antecedente il sinistro, cioè la riparazione meno le spese di revisione risparmiate.

▪ Assicurazione perdita del reddito e spese supplementari

Sono assicurate le perdite patrimoniali derivanti da un'interruzione d'esercizio in seguito a un danno assicurato alle vostre cose mobili o agli stabili della vostra azienda. Sono pure assicurati i danni di ripercussione, quando il danno si verifica presso un'impresa di terzi, dalla quale dipendete in modo preponderante e che comporta una perdita di reddito per la vostra impresa. I rischi assicurabili sono l'incendio, i danni della natura, le acque, lo scasso e la rapina, come pure i rischi supplementari. Durante il periodo di garanzia convenuto viene risarcita la perdita della cifra d'affari, dedotte le spese risparmiate nonché le spese supplementari per il mantenimento dell'esercizio.

▪ Assicurazione meteorologica

Sono assicurate la diminuzione della produttività e le spese di sgombero in seguito al verificarsi di un pericolo assicurato sulla coltura. I rischi assicurabili sono Grandine, Gelo, Siccità e Ristagni d'acqua. Indennizziamo nell'ambito della somma d'assicurazione convenuta.

■ **Assicurazione responsabilità civile d'impresa e degli stabili**

L'assicurazione responsabilità civile d'impresa vi protegge dalle conseguenze finanziarie derivanti dalle pretese di responsabilità civile legali avanzate da terzi. La Mobiliare si assume inoltre le spese per la difesa di pretese assicurate, ma infondate. La copertura assicurativa riguarda i rischi, per esempio quelli derivanti dagli impianti dell'azienda e da stabili (rischio d'impianti), dalle attività aziendali (rischio d'esercizio), dai prodotti fabbricati (rischio prodotti) e dalle sostanze nocive per l'ambiente (rischio ambientale).

L'assicurazione responsabilità civile di stabili protegge il patrimonio dei proprietari di stabili e di terreni contro le pretese di responsabilità civile legali avanzate da terzi. Si tratta di danni che sono in relazione con lo stato o la manutenzione degli stabili e terreni assicurati oppure con l'esercizio dei diritti di proprietà ad essi collegati.

■ **Assicurazione di protezione giuridica**

Indipendentemente dall'estensione della copertura scelta nell'ambito dell'assicurazione aziendale, la protezione giuridica nel diritto del lavoro è sempre compresa. Lo stesso dicasi nell'assicurazione di stabili per la protezione giuridica dei contratti d'appalto per ristrutturazioni di stabili e per litigi con un assicuratore stabili cantonale. L'assicurazione di protezione giuridica vi assiste in caso di controversie legali. In tali casi, i giuristi della Protekta, tutelano i vostri interessi legali. Le spese di giustizia e per perizie sono assicurate. In caso di conflitti d'interessi o nel caso in cui occorra nominare un rappresentante legale in vista di un procedimento giudiziario o amministrativo, ha il diritto di far ricorso ad un avvocato esterno. Il premio di base del prodotto globale include anche il premio per il modulo di protezione giuridica.

■ **Cyber assicurazione**

La Cyber assicurazione indennizza da un lato i danni provocati all'azienda assicurata che è stata vittima della criminalità su internet. Ne fanno parte per esempio le spese per l'informazione ai clienti, per il ripristino di dati danneggiati o distrutti oppure per la perdita di reddito dovuta a interruzioni o limitazioni dell'esercizio. Un'ulteriore copertura è costituita dall'assunzione dei costi per la protezione della reputazione. Dall'altro lato l'assicurazione copre i danni di responsabilità civile subiti dai clienti dell'azienda assicurata in seguito ad attacchi di hacker, attacchi Denial-of-Service, violazioni della protezione dei dati o comunicazione digitale difettosa.

Con l'Assistance IT vi sosteniamo nell'analisi e nella soluzione di problemi tecnici del vostro hardware e software. Inoltre vi aiutiamo a proteggere in futuro il vostro software e i vostri dati durante l'utilizzo di programmi e dispositivi.

■ **Assicurazione di stabili**

Assicuriamo i vostri stabili, le installazioni edili, le installazioni all'esterno dello stabile, nonché i redditi locativi. Previ accordi sono assicurati i danni causati da incendio, eventi naturali (qualora non siano assicurati obbligatoriamente dal Cantone), da acque, scasso e rapina, nonché rischi supplementari. E' pure assicurabile la rottura dei vetri dello stabile e delle installazioni sanitarie.

■ **Assistance**

L'aiuto immediato in caso di sinistro. Assicurata è organizzazione e copertura delle spese per interventi immediati in caso di smarrimento chiavi, guasti tecnici alle installazioni di riscaldamento, climatizzazione, ventilazione e sanitarie, servizio pulizia tubazioni, lotta antiparassitaria e rimozione di nidi di vespe, calabroni e api.

3. Quali sono le principali esclusioni?

Sono generalmente esclusi dall'assicurazione:

- i danni in caso di eventi di guerra, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure che ne conseguono;
- i danni che sono conseguenza diretta o indiretta di terremoti e di eruzioni vulcaniche;
- i danni in seguito alla fuoriuscita di acqua da dighe e impianti idrici artificiali;
- i danni in seguito a cambiamenti della struttura dell'atomo.

Le esclusioni indicate e tutte le altre esclusioni sono riportate su sfondo grigio nelle Condizioni generali e nelle descrizioni dei moduli.

4. Cos'è la copertura preventiva?

Assicuriamo preventivamente le vostre ditte di nuova costituzione o ditte che avete ripreso oppure nuovi stabili acquistati in Svizzera, per la durata massima di 6 mesi. Con ciò vengono evitate lacune assicurative non volute e dovute a una svista. Determinanti in questo contesto sono le Condizioni generali.

5. Dov'è contenuta l'estensione della copertura assicurativa desiderata?

L'estensione della copertura assicurativa desiderata si attiene al contenuto della vostra offerta o polizza come pure della descrizione dei moduli e delle disposizioni delle condizioni generali, e eventualmente con l'aggiunta di condizioni particolari ed altri allegati della polizza.

6. Cosa contiene il pacchetto di servizi esclusivo?

Noi lavoriamo in modo affidabile, rapido, competente e assistiamo lei e tutte le persone assicurate con:

- consulenza e assistenza da parte del vostro consulente personale d'assicurazione in loco;
- liquidazione dei sinistri da parte del servizio sinistri della vostra agenzia generale – personale e senza complicazioni;
- Assistance: per un aiuto immediato in caso di sinistro, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno;
- JurLine: ricevete telefonicamente e a titolo gratuito una prima informazione su questioni giuridiche di ogni natura.

7. Quali premi sono dovuti?

L'ammontare del premio dovuto dipende dagli oggetti e dai rischi assicurati nonché dalla copertura desiderata. A ciò si aggiunge un supplemento del 5% per il bollo federale.

Il premio viene riscosso una volta all'anno; sono possibili altre modalità di versamento, dietro pagamento di un supplemento. Altri raggugli sono menzionati nella vostra polizza o nella conferma d'assicurazione. Quando la polizza dell'assicurazione impresa e stabili viene sciolta prematuramente, vi rimborsiamo **di regola** la parte di premio non goduta. Se convenuto, le somme e i premi di assicurazione vengono adattati annualmente allo sviluppo dei prezzi.

8. Quali sono i vostri obblighi più importanti?

I vostri obblighi sono evidenziati nella vostra proposta o polizza, nelle Condizioni generali d'assicurazione, nelle eventuali Condizioni particolari e nelle disposizioni legali, in particolare nella legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Ne deriva in particolare quanto segue:

- Dovete rispondere in modo veritiero e completo alle domande della proposta, altrimenti noi potremmo disdire l'assicurazione in questione e, a certe condizioni, esigere persino il rimborso delle prestazioni già erogate.
- Dovete annunciarci immediatamente ogni cambiamento che si verifica durante la durata della vostra assicurazione, che modifica ciò che è stato dichiarato nella proposta e che ha importanza considerevole per la valutazione del rischio.
- I premi devono essere pagati alla scadenza. Il mancato pagamento dei premi nonostante il nostro sollecito comporta la sospensione della copertura assicurativa. Anche se dopo la nostra diffida voi pagate il premio, non siamo tenuti a coprire i sinistri verificatisi nel frattempo!
- Quando si verifica un sinistro, dovete annunciarlo immediatamente. Dobbiamo ricorrere alla vostra collaborazione, affinché possiamo assistervi in modo ottimale in caso di sinistro. Per esempio dovete fornirci informazioni complete e precise sullo svolgimento, le circostanze, le cause e l'importo del sinistro, come pure i rapporti di polizza, giustificativi e altri documenti importanti.

9. Quali prestazioni e quale franchigia sono valide in caso di sinistro?

Le prestazioni che vengono accordate dalla Mobiliare in caso di sinistro, sono evidenziate dalla polizza, dalle condizioni generali o da eventuali condizioni particolari, dalla descrizione dei moduli come pure dalle leggi applicabili. Possono variare a seconda del genere di soluzione scelta. In caso di sinistro dovete sopportare una franchigia secondo la vostra polizza.

10. Qual è la durata della polizza e quando si scioglie il contratto assicurativo?

I dati relativi alla durata del contratto convenuta sono riportati sulla proposta rispettivamente – in caso di stipula del contratto – sulla vostra polizza o sul vostro certificato assicurativo. Se non diversamente specificato nelle condizioni contrattuali, la validità temporale delle coperture assicurative si applica per tutti i danni che si sono verificati nel corso della durata contrattuale / che sono stati causati nel corso della durata contrattuale.

Qui appresso trovate le possibilità di rescissione più importanti.

- Potete revocare la proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.
- Potete disdire l'assicurazione impresa e stabili per la fine del terzo anno assicurativo e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi. Se non intraprendete niente, l'assicurazione si prolunga tacitamente di anno in anno, affinché non siate privati involontariamente della copertura assicurativa.
- Nel corso dei primi 2 anni dopo la conclusione del contratto di assicurazione, potete disdire il contratto, avete la possibilità di disdirlo nel corso dei primi 2 anni dopo la violazione dell'obbligo. Dovete inoltrare la vostra disdetta entro 4 settimane a decorrere dalla conoscenza della violazione dell'obbligo d'informare.
- Se noi, durante la validità del contratto, modifichiamo i premi della vostra assicurazione, potete in via di massima disdire la parte interessata della vostra polizza. Se per disposizione delle autorità vengono modificati i premi, le franchigie o l'entità della copertura dell'assicurazione dei danni della natura disciplinata per legge, il contratto viene adeguato nel momento stabilito dalle autorità. In questo caso **non vi è diritto di disdetta**.
- Ognuna delle parti può disdire il contratto dopo il verificarsi di un sinistro.

- Se avete risposto alle domande riportate nella proposta in modo inveritiero o incompleto o se avete sottaciuto un fatto, possiamo disdire l'assicurazione.
- Se l'oggetto del contratto nel suo insieme cambia di proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano all'acquirente. Rispettando i termini legali, il trasferimento dell'assicurazione può essere rifiutato. Una regolamentazione speciale viene applicata in caso di cambiamento di proprietario in seguito a un decesso.
- Se alla stipula non sapevate che si sarebbe creata un'assicurazione multipla, potete disdire il contratto assicurativo entro 4 settimane dalla scoperta dell'assicurazione multipla.
- In caso di diminuzione essenziale del rischio potete disdire l'assicurazione con un preavviso di 4 settimane.
- Sia voi che noi possiamo disdire in qualsiasi momento il contratto di assicurazione per gravi motivi.

11. Quali sono le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati?

La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali.

La Mobiliare tratta in particolare i seguenti dati personali:

- dati del cliente: dati dello stipulante e di qualsiasi altra persona assicurata che sono necessari per l'identificazione, come nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, dati sulla solvibilità
- dati della proposta: dati relativi alla proposta di assicurazione e questionari, come informazioni sul rischio da assicurare, risposte alle domande della proposta, rapporti periti, informazioni sull'assicuratore precedente e l'andamento dei sinistri, informazioni sulla situazione familiare e finanziaria
- dati del contratto: dati sul rapporto contrattuale, come parti contraenti e persone coassicurate, durata del contratto, coperture, rischi assicurati, somme assicurate e franchigie, importo del premio
- dati finanziari e di incasso: dati in relazione ai pagamenti, come le coordinate bancarie per il disbrigo dei pagamenti successivi (p. es. numero di conto, dettagli della carta di credito), data e importo dei pagamenti dei premi, dati sul reddito AVS, premi in sospeso, periodi senza copertura e solleciti
- dati sui sinistri o sulle prestazioni: dati relativi ad eventuali casi di sinistro o di prestazione, come notifiche di sinistro, documenti presentati, rapporti di accertamento, ricevute di fatture, eventuali dati riguardante le parti lese e altri terzi coinvolti nel caso di sinistro o di prestazione.

Se necessario, possono essere trattati anche dati personali particolarmente sensibili. Se previsto dalla legge, la Mobiliare agirà previa autorizzazione delle persone in questione.

Questi dati vengono utilizzati in particolare prima della stipula del contratto per la verifica del rischio e della solvibilità e per la determinazione dei premi e durante la durata del contratto per l'amministrazione del contratto e per la riscossione dei premi, nonché per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni. Inoltre, i dati vengono elaborati per l'aggiornamento e la documentazione delle relazioni esistenti e future con i clienti.

Per garantire un servizio impeccabile i colloqui con Mobi24 SA e con la JurLine della Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA possono essere registrate per la formazione interna, per la qualità e a scopo di prova, e/o ascoltate simultaneamente dai superiori a scopo di supervisione.

Nella misura in cui è necessario per la stipula e per l'elaborazione del contratto o per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni, i dati relativi al contratto d'assicurazione vengono comunicati a terzi coinvolti nell'assicurazione in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, a fornitori di servizi che agiscono su incarico della Mobiliare e alle società del Gruppo Mobiliare nonché alle agenzie generali. Nell'ambito della liquidazione dei sinistri, i dati possono essere trasmessi ad altri terzi, in particolare alle autorità, ai periti interpellati, ai terzi responsabili e alla loro assicurazione di responsabilità civile, alle assicurazioni sociali e casse malati e ad altri assicuratori privati per l'elaborazione dei dati. Ciò avviene in particolare per il chiarimento dei rischi, per la determinazione dei premi e per combattere le frodi assicurative; ne possono essere interessati anche i dati personali particolarmente sensibili o i profili di personalità. Dove necessario la Mobiliare chiederà il consenso della persona interessata. Questa disposizione è applicabile anche quando il contratto non è concluso.

Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e allo scopo di combattere le frodi assicurative, la Mobiliare può intraprendere quanto segue:

- nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell'assicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati relativi al sinistro del veicolo/dei veicoli in questione alla banca dati «CarClaims-Info» gestita da SVV Solution SA. Se vi sono motivi di sospetto, le compagnie coinvolte possono scambiarsi i dati rilevanti.
- nel quadro della liquidazione dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettuare interrogazioni e registrazioni in un sistema di segnalazione e informazione (HIS) gestito dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell'interrogazione, richiedere ulteriori informazioni da altre compagnie di assicurazione o comunicarle ad esse.

I dati sono elaborati anche a scopo di marketing. Ciò può comprendere, tra l'altro, lo svolgimento di pubblicità per i propri prodotti e servizi (p. es. tramite newsletter), l'individualizzazione delle misure di marketing e la relativa analisi dei dati (p. es. tramite profiling), la creazione di segmenti e profili di clienti, nonché l'analisi e la valutazione dell'utilizzo di siti web (p. es. tramite cookie). I dati vengono trasmessi e utilizzati all'interno del Gruppo Mobiliare (compagnie assicurative e non) nella misura in cui non sia necessario ottenere un apposito consenso. È possibile opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per scopi di marketing.

I dati sono archiviati elettronicamente e/o fisicamente in varie banche dati, come documenti elettronici dei clienti, sistemi di amministrazione dei contratti e sistemi di applicazioni per i sinistri. A causa delle disposizioni di legge, i dati particolarmente rilevanti per gli affari sono conservati per almeno dieci anni dalla cessazione del contratto e i dati dei sinistri sono conservati per almeno dieci anni dalla liquidazione del sinistro. Qualora la legge lo autorizzi, i dati non più necessari vengono cancellati.

Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consulti la «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati.

Condizioni generali

Indice

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
A Basi legali	8	H Delimitazioni ed esclusioni generali	12
A1 Generalità	8	H1 Delimitazioni	12
A2 Campo d'applicazione di queste Condizioni Generali	8	H2 Esclusioni generali	12
B Stipulazione dell'assicurazione	8	I Accertamento del danno, indennità e franchigia	12
B1 Inizio, durata e scadenza	8	I1 Da osservare in caso di sinistro	12
B2 Obbligo di annuncio	8	I2 Indennità nell'assicurazione di cose	12
B3 Estensione dell'assicurazione, contenuto della polizza	8	I3 Valore di risarcimento nell'assicurazione cose	13
C Modifica dell'assicurazione	8	I4 Definizione del valore di risarcimento	13
D Scioglimento dell'assicurazione	9	I5 Costituzione di pegno	14
D1 Fine della durata convenuta	9	I6 Prestazioni dell'assicurazione responsabilità civile	14
D2 Violazione dell'obbligo di annuncio (reticenza)	9	I7 Liquidazione dei sinistri nell'assicurazione responsabilità civile	14
D3 Nel caso di violazione dell'obbligo di informazione	9	I8 Cyber assicurazione	15
D4 Nel caso di violazione dell'obbligo di segnalazione	9	I9 Riduzione delle prestazioni	15
D5 In caso di sinistro	9	I10 Esigibilità dell'indennità	16
D6 Adattamento del contratto	9	I11 Prescrizione delle pretese	16
D7 Altri motivi di scioglimento del contratto	9	J Incarico a terzi	16
E Pagamento dei premi e basi per il calcolo dei premi	9	K Foro	16
E1 Scadenza e pagamento	9	L Protezione dei dati	17
E2 Rimborso di premi in caso di scioglimento del contratto	9	M Assicurazione protezione giuridica	17
E3 Basi per il calcolo dei premi	10	M1 Protezione giuridica per contratti di lavoro	17
F Obbligo di annuncio e altri obblighi	10	M2 Cyber protezione giuridica	17
F1 Aggravamento e cambiamento del rischio	10	M3 Protezione giuridica per contratti d'appalto per ristrutturazioni edili	17
F2 Cumulo di assicurazioni e coassicurazioni	10	M4 Protezione giuridica per controversie con l'assicurazione stabili cantonale	18
F3 Annuncio in caso di sinistro	10	M5 Disposizioni comuni	18
F4 Obblighi di diligenza e prevenzione dei danni	11	M6 Validità territoriale e temporale	18
F5 Manutenzione e protezione di condutture	11	M7 Limitazioni della copertura	18
F6 Misure preventive immediate	11	M8 Trattamento di casi giuridici	18
F7 Obbligo di limitare il danno	11	N Assistance	19
F8 Indirizzo per le comunicazioni di polizze collettive	11	N1 24 h Assistance	19
F9 Obblighi di comunicazione e altri obblighi	11	N2 24 h Assistance stabili	19
G Cambiamento di proprietario (trapasso di proprietà)	11	N3 Assistance IT	20
G1 Scioglimento dell'assicurazione	11	O Copertura preventiva	20
G2 Copertura preventiva	11	P I danni in seguito ad atti di terrorismo	21
G3 Rimborso del premio	11	P1 Danni assicurati	21
		P2 Definizioni e delimitazioni	21

A Basi legali

A1 Generalità

Le basi legali sono le convenzioni della vostra polizza, la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), le disposizioni sull'assicurazione dei danni della natura contenute nell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione private (OS), il codice civile svizzero e il codice delle obbligazioni.

Non sono sottoposti alle disposizioni dell'OS:

- 1 i danni patrimoniali come per esempio le spese di sgombero e smaltimento o le perdite di utili;
- 2 le cose che si trovano al di fuori del territorio svizzero;
- 3 le cose mobili affidate, non noleggiate né prese in leasing, le cose mobili nonché gli effetti di ospiti, visitatori e personale;
- 4 i valori pecuniari;
- 5 veicoli a motore con obbligo di immatricolazione, rimorchi e imbarcazioni;
- 6 cose che nell'OS sono definite come eccezioni all'obbligo di assicurazione. Nelle descrizioni dei moduli queste cose sono riportate sotto «Danni della natura-rischi speciali».

Nel Principato del Liechtenstein si applica in aggiunta alla convenzioni stipulate nella vostra polizza la legislazione sul contratto d'assicurazione in vigore in questo Paese (VersVG).

A2 Campo d'applicazione di queste Condizioni Generali

Le presenti condizioni sono valide per le seguenti assicurazioni:

- 1 Assicurazione d'impreses per le cose
- 2 Assicurazione rischi igienici
- 3 Assicurazione trasporti
- 4 Assicurazioni tecniche
- 5 Assicurazione perdita di reddito e spese supplementari
- 6 Assicurazione meteorologica
- 7 Assicurazione di responsabilità civile
- 8 Cyber assicurazione
- 9 Assicurazione di stabili
- 10 Impianti edili e tecnici

La copertura assicurativa si basa sulla descrizione dei moduli menzionati nella polizza.

B Stipulazione dell'assicurazione

B1 Inizio, durata e scadenza

- 1 L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza e vale per la durata convenuta nella polizza. Essa si prolunga tacitamente di anno in anno.
- 2 Se l'assicurazione è stata conclusa per una durata inferiore a 12 mesi, essa si estingue alla fine del giorno indicato.
- 3 Potete revocare la proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine decorre dal momento in cui avete proposto o accettato il contratto ed è rispettato se ci comunicate la revoca o la consegnate alla posta entro l'ultimo giorno del termine.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio la vostra proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso. Sia voi che noi dobbiamo restituire eventuali prestazioni già ricevute.

Fintanto che, nonostante la revoca, terzi lesi possono fare valere in buona fede pretese nei nostri confronti, voi ci dovetevi il premio.

B2 Obbligo di annuncio

- 1 Nella proposta per l'assicurazione dovete comunicarci correttamente tutti i fatti rilevanti per la valutazione del rischio di cui siete o dovrete essere a conoscenza, se ve lo chiediamo.
- 2 Sono definite rilevanti quelle situazioni di rischio suscettibili d'influenzare la nostra decisione in merito all'accettazione dell'assicurazione a condizioni normali oppure speciali.

B3 Estensione dell'assicurazione, contenuto della polizza

- 1 L'estensione della copertura assicurativa è determinata dalle assicurazioni convenute, dalle condizioni generali e dalle descrizioni dei moduli applicabili, completate da eventuali condizioni particolari e allegati alla polizza.
- 2 La polizza contiene le assicurazioni da voi desiderate, i luoghi dei rischi assicurati, nonché le somme d'assicurazione o di garanzia e le franchigie che ne fanno parte.
- 3 Tutte le assicurazioni sono assicurazioni contro i danni.

C Modifica dell'assicurazione

- 1 Potete adattare l'assicurazione quando il valore delle cose assicurate o del vostro stabile è cambiato, per esempio quando un oggetto assicurato è stato eliminato, quando si aggiungono nuove sedi oppure quando sono eliminate sedi esistenti.
- 2 Noi possiamo adattare i premi e le somme alla nuova situazione se per esempio vengono aggiunti un rischio supplementare oppure altre cose, edifici e parti d'impresa o ancora se le basi legali sono cambiate. Se del caso, noi vi comunichiamo le modifiche al più tardi 25 giorni prima della loro entrata in vigore.

Non danno diritto a disdetta le modifiche dell'estensione assicurativa concernente le coperture fondate su disposizioni legali, prescritte dalle autorità.

D Scioglimento dell'assicurazione

D1 Fine della durata convenuta

- 1 La disdetta può avvenire per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.
- 2 Entrambe le parti possono recedere dal contratto di assicurazione alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi.

D2 Violazione dell'obbligo di annuncio (reticenza)

- 1 Noi possiamo disdire il contratto di assicurazione se nelle risposte alle domande della proposta avete omesso di dichiararci o dichiarato inesattamente un fatto violando così il vostro obbligo di annuncio. La disdetta è valida dal momento in cui essa vi perviene.
- 2 Il nostro obbligo di fornire la prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, nella misura in cui il fatto che è stato oggetto della reticenza abbia influito sull'insorgere o sulla portata del danno. Le prestazioni già versate devono essere restituite.
- 3 Il diritto di recesso si estingue 4 settimane dopo che siamo venuti a conoscenza della violazione.

D3 Nel caso di violazione dell'obbligo di informazione

- 1 Voi potete disdire il contratto, se prima della conclusione dell'assicurazione, noi non abbiamo soddisfatto il nostro obbligo d'informare nei vostri confronti.
- 2 Il diritto di disdetta termina 4 settimane dopo che voi siete venuti a conoscenza della violazione dell'obbligo e delle informazioni di cui all'articolo 3 LCA, ma al più tardi 2 anni dopo la violazione. La disdetta è valida dal momento in cui essa ci perviene.

D4 Nel caso di violazione dell'obbligo di segnalazione

Se nel corso della durata contrattuale omettete di segnalarci immediatamente un aggravamento sostanziale del rischio, non siamo più vincolati al contratto per l'avvenire.

D5 In caso di sinistro

- 1 Ognuna delle parti può disdire il contratto dopo il verificarsi di un danno risarcibile.
- 2 Dobbiamo disdire il contratto al più tardi al pagamento dell'indennità, ovvero al pagamento delle prestazioni assicurative. La nostra responsabilità si estingue 30 giorni dopo che avete ricevuto la disdetta.
- 3 Dovete inoltrare la disdetta al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell'indennità ovvero del pagamento della prestazione assicurativa. La nostra responsabilità si estingue in questo caso 14 giorni dopo che noi abbiamo ricevuto la disdetta.

D6 Adattamento del contratto

- 1 Noi possiamo adattare il contratto d'assicurazione in seguito a modifiche della legislazione o della giurisprudenza oppure quando cambiamo le condizioni d'assicurazione, il regolamento delle franchigie, le tariffe dei premi o le condizioni dei ribassi. In questo caso vi comunichiamo il cambiamento al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo.

- 2 Se non siete d'accordo con la modifica, potete disdire la parte pertinente della vostra polizza. La vostra disdetta è valida se ci perviene al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. Se non inoltrate la disdetta, si ritiene che abbiate accettato l'adattamento.

Non danno diritto alla disdetta le modifiche

- a dei premi e delle somme d'assicurazione dovute all'adattamento al nuovo indice;
- b dei premi o di prestazioni a vostro favore;
- c di premi o franchigie di coperture regolamentate per legge (per esempio nell'assicurazione eventi naturali), se esse sono prescritte dall'autorità confederale;
- d in seguito alla concessione, alla modifica o alla soppressione di uno sconto.

D7 Altri motivi di scioglimento del contratto

- 1 Noi possiamo disdire o rescindere l'assicurazione in presenza di pretese fraudolente, di una violazione del divieto di modificare la cosa danneggiata in caso di sinistro, di un sinistro provocato intenzionalmente, di una sovrassicurazione intenzionale o di cumulo di assicurazioni. La disdetta è valida dal momento in cui essa vi perviene.
- 2 Potete disdire l'assicurazione entro 4 settimane se al momento della conclusione del contratto non eravate a conoscenza dell'esistenza di un cumulo di assicurazioni.
- 3 Entrambe le parti possono recedere dal contratto di assicurazione per gravi motivi. Si considera grave motivo segnalatamente una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l'adempimento del contratto oppure ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fede, di esigere la continuazione del contratto da parte del recedente.
- 4 La disdetta è valida dal momento in cui essa vi perviene.

E Pagamento dei premi e basi per il calcolo dei premi

E1 Scadenza e pagamento

- 1 I premi delle assicurazioni che avete scelto sono menzionati nella vostra polizza e devono essere pagati in anticipo per ogni anno assicurativo, alla scadenza.
- 2 Ringraziamo per il vostro pagamento entro il termine di 30 giorni a contare dalla scadenza.
- 3 Altrimenti inviamo una diffida a vostre spese, concedendovi un termine di 14 giorni. Se la diffida rimane senza esito, il nostro obbligo di prestazione è sospeso fino a quando non siano pagati totalmente premio, interessi e spese.
- 4 Quando viene convenuto un pagamento rateale, le frazioni di premio che scadono nel corso dell'anno di assicurazione, si considerano semplicemente differite.

E2 Rimborso di premio in caso di scioglimento del contratto

Se, per una ragione legale o contrattuale, l'assicurazione viene annullata anticipatamente, vi rimborsiamo il premio non goduto.

Non viene rimborsato il premio nei casi seguenti:

- a voi date la disdetta dell'assicurazione in caso di sinistro mentre questa era in vigore da meno di 12 mesi;
- b noi abbiamo accordato delle prestazioni e l'assicurazione si annulla a causa dell'estinzione del rischio (danno totale o versamento di tutte le prestazioni contrattuali).

E3 Basi per il calcolo dei premi

Nella proposta o nella polizza sono definite le modalità del calcolo dei premi. Ove quest'ultimi siano stabiliti in funzione dei salari e/o della cifra d'affari, s'intende per:

3.1 Salari

- 1 Il totale dei salari annui lordi pagati, determinanti per il calcolo dei contributi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). Devono inoltre essere dichiarati i salari delle persone che non sono tenute a versare alcuna quota all'AVS. Gli importi versati in virtù di un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio) devono essere dichiarati soltanto dal locatario.
- 2 Nelle società di persone e nelle comunità di persone, vengono presi in considerazione tutti gli associati o rispettivamente i membri attivi della comunità.

3.2 Cifra d'affari

La cifra d'affari senza l'imposta sul valore aggiunto.

È considerata cifra d'affari:

- 1 per le aziende commerciali, il ricavo derivante dalla vendita di merci, di cui viene fatto commercio;
- 2 per le imprese di prestazioni di servizio, il ricavo derivante dalle prestazioni fornite;
- 3 per le fabbriche, il ricavo derivante dai beni fabbricati.

3.3 Cifra d'affari per progettisti, architetti ed ingegneri

La cifra d'affari senza l'imposta sul valore aggiunto.

È considerata cifra d'affari:

- 1 l'importo totale degli onorari annuali addebitati a terzi;
- 2 gli onorari da voi calcolati in base alle norme SIA relative agli onorari, per costruzioni e impianti per i quali non è possibile fatturare onorari, p. es. costruzioni edificate in qualità di imprenditore generale o committente;
- 3 altre entrate da attività accessorie che non sono corrisposte sulla base di un onorario.

F Obbligo di annuncio e altri obblighi**F1 Aggravamento e cambiamento del rischio**

- 1 Durante la durata contrattuale, voi siete tenuti di comunicarci immediatamente ogni modifica di un fatto importante per l'apprezzamento del rischio che voi conoscete o avreste dovuto conoscere prima della conclusione del contratto e a proposito del quale siete stati interpellati.

- 2 Noi siamo autorizzati ad adattare il premio alla nuova situazione o di disdire il contratto d'assicurazione entro 14 giorni dal ricevimento della vostra comunicazione, con un termine di 30 giorni.
- 3 Uguale diritto di disdetta spetta a voi, se non è possibile accordarsi sull'aumento del premio.
- 4 Abbiamo diritto alla differenza di premio, dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.
- 5 In caso di diminuzione essenziale del rischio, potete recedere dal contratto con un preavviso di 4 settimane o esigere una riduzione del premio. Se respingiamo la domanda di riduzione del premio o se non siete d'accordo con la riduzione offerta, potete recedere dal contratto con un preavviso di 4 settimane dal momento in cui è pervenuta la nostra risposta. Il termine di disdetta è di 4 settimane.

F2 Cumulo di assicurazioni e coassicurazioni

- 1 Se, per cose e stabili già assicurati, contraete altre assicurazioni contro lo stesso rischio e per il medesimo periodo, dovete darci immediata comunicazione.
- 2 Abbiamo il diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dal ricevimento della notifica, con il preavviso di 30 giorni.

F3 Annuncio in caso di sinistro

- 1 Voi siete tenuti ad annunciarci immediatamente ogni caso di sinistro. Contattate senza indugio la vostra agenzia generale oppure per casi giuridici, la Protekta. Otterrete un'assistenza rapida e competente.
- 2 Dovete comunicarci immediatamente, quando, in seguito a un sinistro, è stata avviata contro un assicurato una procedura di polizia o penale oppure il danneggiato fa valere le proprie pretese in via giudiziaria. Ci riserviamo il diritto di far assistere l'assicurato da un difensore ovvero da un avvocato, al quale questi deve rilasciare procura.
- 3 Autorizzate noi e anche la Protekta, a raccogliere ogni informazione utile per l'accertamento del danno e siete tenuti a fornire le indicazioni necessarie a giustificazione del vostro diritto all'indennità.
- 4 In caso di furto semplice, furto con scasso, rapina e disordini interni, come pure in caso di danno provocato da una collisione con un animale, dovete inoltre informare l'autorità di polizia o gli organi competenti.
- 5 Per l'assicurazione della perdita della cifra d'affari e delle spese supplementari dovete inoltre
 - avvisarci della ripresa totale dell'attività dell'azienda;
 - stabilire, su nostra richiesta, all'inizio e alla fine dell'interruzione d'esercizio o della durata della garanzia, un bilancio intermedio. Noi o il nostro perito siamo autorizzati a collaborare per la compilazione dell'inventario;
 - durante il periodo di garanzia dovete provvedere a limitare il danno d'interruzione. Durante questo periodo la Mobiliare ha il diritto di richiedere misure adeguate e di verificare la loro applicazione.
- 6 Per i danni da trasporto, le imprese di trasporto o i terzi eventualmente responsabili devono, a salvaguardia dei diritti di ricorso, essere tenuti subito giuridicamente responsabili del danno.

- 7 In caso di cyber sinistri dovete
- informarci immediatamente alle prime avvisaglie di sinistro e richiederci l'approvazione delle spese, eccetto che per urgenti misure immediate che servono alla limitazione del danno;
 - incaricare una ditta specializzata, o garantire l'accesso alla ditta specializzata organizzata da noi, per stabilire la causa e l'entità del sinistro;
 - mettere al sicuro lo hardware, il software ed i dati interessati e metterli a nostra disposizione o a disposizione del nostro esperto, rappresentante o procuratore per il tempo che riteniamo necessario all'indagine e alla verifica.

F4 Obblighi di diligenza e prevenzione dei danni

Le persone assicurate hanno l'obbligo di osservare la diligenza necessaria e a prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.

F5 Manutenzione e protezione di condutture

- 1 Siete tenuti a mantenere sempre in efficienza, a vostre spese, le condutture d'acqua, di gas e le condutture di altri liquidi assicurate, nonché le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati.
- 2 Dovete pulire le condutture intasate e prendere misure adeguate contro il gelo.
- 3 Quando lo stabile, l'appartamento di proprietà o i locali sono disabitati, anche solo temporaneamente, dovete svuotare correttamente le condutture d'acqua e le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati.
- 4 L'obbligo di svuotamento non si applica se l'impianto di riscaldamento viene mantenuto in funzione sotto adeguato controllo.

F6 Misure preventive immediate

Assicuriamo le spese derivanti dalle misure immediate appropriate e ragionevoli messe in opera al luogo del rischio assicurato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein volte alla prevenzione di danni imminenti agli stabili, ai dintorni o alle cose mobili a causa di un incendio o di eventi naturali. Questa copertura è limitata a CHF 5000. Non viene riscossa alcuna franchigia. L'assicurazione è valida per le assicurazioni di cose impresa o stabili.

Non sono assicurati:

- a i danni economici come la perdita di salario o di diminuzione del reddito;
- b le spese per le misure preventive immediate nel caso sia stata conclusa solamente l'assicurazione vetri.

F7 Obbligo di limitare il danno

Al momento del verificarsi di un sinistro, siete tenuti a fare tutto il possibile per salvare le cose assicurate e per limitare il danno. Pertanto è per voi imperativo:

- 1 chiedere consiglio alla vostra agenzia generale e seguire le sue disposizioni o quelle dei nostri incaricati;
- 2 non apportare alcun cambiamento sul luogo del sinistro, a meno che la modifica serva a limitare il danno o nell'interesse pubblico;
- 3 informarci quando le cose rubate sono state ritrovate.

Ci faciliterete così la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità. Noi vi assistiamo e vi aiutiamo ad eliminare il danno, a trovare gli artigiani o altre persone competenti.

F8 Indirizzo per le comunicazioni di polizze collettive

- 1 Tutte le notifiche e le comunicazioni vostre o dell'avente diritto devono essere indirizzate all'agenzia generale competente o alla sede della Mobiliare, a Berna.
- 2 Se siamo incaricati della gerenza di polizze alle quali partecipano diverse compagnie, i pagamenti dei premi, le notifiche e le comunicazioni a noi indirizzati valgono per tutte le compagnie.
- 3 Qualsiasi dichiarazione delle compagnie interessate nei vostri confronti o nei confronti di aventi diritto, deve essere consegnata da noi in quanto compagnia gerente. In caso di polizze collettive ogni compagnia risponde unicamente per la sua quota parte (nessuna solidarietà passiva).

F9 Obblighi di comunicazione e altri obblighi

Spetta a Lei richiamare l'attenzione delle parti terze coinvolte nel presente contratto di assicurazione, come p. es. persone assicurate o coassicurate, beneficiari o altri aventi diritto, di cui ci comunica i dati, in merito alla nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» oppure fornirli loro (consultabile al sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati).

G Cambiamento di proprietario (trapasso di proprietà)

G1 Scioglimento dell'assicurazione

- 1 Se gli stabili assicurati o gli oggetti appartenenti all'impresa assicurata nell'insieme cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dall'assicurazione d'impresa e stabili passano al nuovo proprietario.
- 2 Il nuovo proprietario può rifiutare il trapasso dell'assicurazione stabili per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, al più tardi entro 30 giorni dal cambiamento di proprietà.
- 3 Possiamo disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui siamo venuti a conoscenza dell'identità nel nuovo proprietario. L'assicurazione termina al più presto 30 giorni dopo la nostra disdetta.

G2 Copertura preventiva

Se il cambiamento di proprietario avviene in seguito a un decesso, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano agli eredi. Essi possono rifiutare il trapasso dell'assicurazione al più tardi entro 3 mesi dal cambiamento di proprietario. Se gli eredi, non essendo a conoscenza del presente contratto, contraggono una nuova assicurazione, la copertura assicurativa garantita dalla presente polizza viene a cadere con l'entrata in vigore della nuova assicurazione.

G3 Rimborso del premio

Il premio è dovuto pro rata temporis fino al momento del cambiamento di proprietà, rispettivamente fino all'annullamento dell'assicurazione stabili. Il premio non goduto viene rimborsato al proprietario precedente oppure ai suoi eredi.

H Delimitazioni ed esclusioni generali

H1 Delimitazioni

Per la separazione tra stabili e cose mobili sono determinanti:

- 1 le disposizioni cantonali nei cantoni con l'assicurazione incendi stabili cantonale;
- 2 le norme della Mobiliare, per l'assicurazione degli stabili per gli altri luoghi di rischio;
- 3 nel Principato del Liechtenstein, la legge sull'assicurazione stabili e le direttive sulla sorveglianza del mercato finanziario.

Non sono considerati stabili:

le costruzioni mobili, cioè quelle costruzioni che non sono erette a titolo d'installazioni permanenti, come p. es. le baracche di cantiere, i capannoni da feste e da mercato.

H2 Esclusioni generali

Non sono assicurati:

- a i danni in seguito ad eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte e delle misure che ne conseguono; Ciò comprende anche danni di ogni genere, provocati con mezzi del settore della tecnica informatica, in particolare tramite l'uso di internet, di sistemi e reti di computer e che sono direttamente o indirettamente riconducibili ad eventi bellici nonché altre azioni ostili (Cyberwar), indipendentemente dal fatto che vi sia stata una dichiarazione di guerra;
- b i danni in seguito a disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure che ne conseguono, purché nella vostra polizza questi disordini non siano assicurati quale rischio supplementare;
- c i danni causati dall'acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, o modifiche della struttura dell'atomo senza riguardo alla loro causa;
- d le prestazioni di servizi di protezione pubblici, dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni, obbligate a prestare soccorso. Restano riservate le prestazioni, in relazione ai pregiudizi con l'ambiente;
- e le cose, le spese e i redditi che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale d'assicurazione;
- f a prescindere da disposizioni contrattuali di tenore diverso il presente contratto di assicurazione non garantisce la nostra copertura assicurativa o altre nostre prestazioni, se e fintanto sanzioni economiche, commerciali o finanziarie applicabili legalmente vi si oppongono;
- g i danni direttamente o indirettamente causati da scosse provocate da attività tettoniche della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche;
- h i danni in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;
- i i danni causati da eventi impulsivi elettromagnetici, come p. es. tempesta solare.

I Accertamento del danno, indennità e franchigia

I1 Da osservare in caso di sinistro

1.1 Termine per l'accertamento del danno

- 1 Sia l'avente diritto che la Mobiliare possono pretendere la valutazione immediata del danno.
- 2 Quando sono stati convenuti una durata di garanzia o un termine di ricostituzione, il danno viene stabilito allo spirare di questi termini. Se le parti sono d'accordo, esso può essere valutato prima.
- 3 Per l'assicurazione del reddito locativo dovete segnalarci il ripristino del bene locativo.

1.2 Prova dell'entità del danno

- 1 Voi dovete provare l'entità del danno. Le somme d'assicurazione non costituiscono la prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate.
- 2 Noi valutiamo il danno sia con voi sia con un esperto comune oppure mediante procedura peritale.
- 3 In casi di assicurazione per conto di terzi, l'accertamento del danno avviene esclusivamente tra lo stipulante e la Mobiliare.

I2 Indennità nell'assicurazione di cose

2.1 Procedura peritale

- 1 Se il danno viene accertato tramite un procedimento, ognuna delle parti designa un perito. Prima dell'inizio dell'accertamento del danno, i periti eleggono un arbitro.
- 2 Persone alle quali manca la competenza necessaria o che sono imparentate o altrimenti legate a una delle parti, possono essere ruscate quali periti.
- 3 I periti accertano il valore delle cose assicurate, salvate e danneggiate, immediatamente prima e dopo il sinistro; nell'assicurazione del valore a nuovo accertano pure la somma necessaria per l'acquisto delle cose nuove.
- 4 Se i due periti sono concordi, i loro accertamenti sono vincolanti per ambedue le parti, a meno che una delle parti non provi che gli accertamenti si scostano in modo evidente e considerevole dalla realtà.
- 5 Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali.
- 6 Ognuna delle parti assume le spese del proprio perito; le spese dell'arbitro vengono ripartite per la metà tra le due parti.

2.2 Calcolo dell'indennità

- 1 L'indennità per le cose assicurate viene calcolata in base al loro valore di risarcimento immediatamente prima del verificarsi dell'evento, dedotto il valore dei resti: essa è limitata dalla somma d'assicurazione.
- 2 Non viene considerato un valore personale di affezione.
- 3 Per le cose parzialmente danneggiate vengono risarcite al massimo le spese di riparazione.

- 4 Noi possiamo far svolgere le riparazioni necessarie, indennizzare in natura o versare un'indennità in contanti.
- 5 Ad eccezione dell'assicurazione danni della natura prevista dalla legge, la franchigia convenuta nella polizza viene sempre detratta per ogni evento dal danno coperto.
- 6 In presenza di differenti franchigie, viene dedotta la più elevata. In caso di danni della natura, la franchigia viene dedotta per evento, una volta per le cose mobili e una volta per gli stabili.
- 7 Ad eccezione dell'assicurazione danni della natura, le eventuali limitazioni delle prestazioni vengono applicate alla fine del conteggio.
- 8 Se le cose o gli animali per i quali è stata versata un'indennità vengono in seguito recuperate, l'avente diritto può rimborsarci l'indennità deduzione fatta di un deprezzamento per eventuali spese di riparazione o per un minor valore.

Le cose possono pure essere messe a nostra disposizione; noi non siamo tuttavia obbligati a riprenderle.

2.3 Cose salvate o danneggiate

Non siamo tenuti a ritirare cose salvate o danneggiate.

2.4 Spese per la limitazione del danno

Noi indennizziamo le spese per la limitazione del danno nei limiti della somma d'assicurazione. Se queste spese e l'indennità superano insieme la somma di assicurazione, esse vengono riscalate soltanto se si tratta di spese fatte per ordine nostro.

2.5 Danni di trasporto e responsabilità di un terzo

Se, in caso di danni da trasporto, può essere tenuto responsabile un terzo, la Mobiliare deduce dall'indennità i relativi ricavi.

13 Valore di risarcimento nell'assicurazione cose

E' considerato valore di risarcimento per:

3.1 merci e prodotti della natura nonché animali

Il prezzo di mercato.

3.2 arredamenti, oggetti d'uso corrente e costruzioni mobili

- 1 il valore a nuovo oppure, se convenuto, il valore attuale;
- 2 per le cose in leasing o in affitto, al massimo il prezzo di rimpiazzo da parte della società di leasing o del noleggiante;
- 3 per le costruzioni mobili che non vengono più ricostruite nel medesimo luogo, rimborsiamo il valore che ha il materiale smontato al luogo di assicurazione al momento del sinistro, dedotte le spese risparmiate di smontaggio o di demolizione.

3.3 valori pecuniari

- 1 Per il denaro contante, il valore nominale.
- 2 Per le cartevalori e i libretti di risparmio, le spese per la procedura d'ammortamento, nonché le eventuali perdite d'interesse e di dividendo.

Al momento di un procedimento di annullamento, l'eventuale proprietario di titoli è invitato per il tramite di una citazione amministrativa a farsi conoscere entro un termine stabilito, altrimenti i titoli sono dichiarati nulli.

Se la procedura non porta all'annullamento, vengono indennizzati le carte valori e i titoli non ammortizzati. Possiamo risarcire le carte valori in natura.

- 3 Per gli assegni di viaggio, quella parte del denaro che rimane a carico del titolare dopo il rimborso effettuato dall'istituto che ha emesso gli assegni.
- 4 Per monete, medaglie, pietre preziose non montate, perle e metalli preziosi, il prezzo di mercato.
- 5 Per le carte di credito e di clienti, quella parte del danno di cui il titolare della carta assicurata risponde, secondo le condizioni generali contrattuali, nei confronti dell'istituto che ha emesso la carta (istituto di emissione di carte di credito, banche, posta, empori, ecc.).
- 6 Per i biglietti di viaggio, gli abbonamenti, i biglietti di aereo e vouchers, la parte del danno che rimane a carico del titolare dopo il rimborso effettuato dall'impresa di trasporto o di viaggio.
- 7 Per gli assegni e le carte di credito riempiti e firmati regolarmente da persone autorizzate, il valore nominale, tuttavia al massimo l'importo del danno documentato.

3.4 Stabili e proprietà per piani

- 1 Il valore a nuovo oppure, se convenuto, il valore attuale.
- 2 Se lo stabile o l'appartamento di proprietà non vengono ricostruiti entro 24 mesi nel medesimo comune, nelle stesse proporzioni e per lo stesso scopo, il valore di risarcimento non può superare il valore venale.
Ciò vale anche se la ricostruzione non viene effettuata dall'assicurato, dal suo successore legale o da una persona che possedeva, al momento del sinistro, un titolo legale per l'acquisto dello stabile.
- 3 Per gli oggetti destinati alla demolizione, il valore di risarcimento corrisponde al valore di demolizione.

3.5 Altre cose, spese e redditi

Fa stato il valore di risarcimento secondo la descrizione del modulo corrispettivo.

14 Definizione del valore di risarcimento

4.1 E' considerato prezzo di mercato:

- 1 il prezzo valevole immediatamente prima del sinistro, che dev'essere pagato per il riacquisto di una merce distrutta o danneggiata, della stessa qualità, dello stesso genere e sul medesimo mercato;
- 2 per il calcolo dell'indennità si prendono in considerazione il valore dei resti esistenti e i danni preesistenti, al prezzo di mercato.

4.2 È considerato valore a nuovo:

- 1 l'importo che bisogna pagare per il riacquisto di oggetti nuovi o la rimessa a nuovo, nello stato immediatamente prima del verificarsi del sinistro;
- 2 nell'assicurazione stabili, i costi di costruzione locali, da pagare per il ripristino o la ricostruzione al momento del sinistro. Il valore dei resti e di danni preesistenti vengono detratti. Le restrizioni imposte dalle autorità per il ripristino non hanno alcun influsso;
- 3 per le cose che non vengono più utilizzate, viene risarcito unicamente il valore attuale; questa disposizione non vale per l'assicurazione stabili.

4.3 È considerato valore attuale:

- 1 il valore a nuovo fatta deduzione del deprezzamento in seguito a usura o ad altre ragioni;
- 2 per il calcolo dell'indennità, si prendono in considerazione il valore dei resti esistenti e i danni preesistenti al valore attuale.

4.4 Valore venale

È considerato valore venale l'importo che si sarebbe potuto ricavare vendendo lo stabile, senza il terreno, al momento del sinistro; al massimo viene risarcito il valore locale di costruzione.

4.5 Valore di demolizione

Per gli oggetti destinati alla demolizione, il valore di risarcimento corrisponde al valore di demolizione. Ciò corrisponde all'importo che può essere ricavato dalla vendita dell'oggetto di demolizione, senza il terreno.

I5 Costituzione in pegno

- 1 Rispondiamo fino all'ammontare dell'indennità nei confronti dei creditori pignorati, le cui pretese non sono coperte dal patrimonio del debitore, purché il diritto di pegno sia stato annunciato a noi per iscritto.
- 2 Questa garanzia è accordata anche quando l'avente diritto ha perso totalmente o parzialmente il suo diritto all'indennità.
- 3 Questa disposizione non è applicabile se il creditore pignorato è lui stesso l'avente diritto o se egli ha provocato il danno intenzionalmente o per colpa grave.

I6 Prestazioni dell'assicurazione responsabilità civile

- 1 Le nostre prestazioni consistono nella **tacitazione delle pretese fondate e nella difesa contro le pretese infondate**. Tali prestazioni, comprendenti gli interessi del danno, i relativi interessi di mora, le spese per la limitazione del danno, le spese di perizia, d'avvocato, giudiziarie, di arbitrato, di conciliazione, le indennità per ripetibili e le spese di prevenzione dei danni, nonché eventuali altre spese assicurate, sono limitate dalla somma di garanzia convenuta nella polizza.
- 2 La somma di garanzia vale quale **garanzia unica per l'anno assicurativo**, cioè, essa viene versata per l'insieme dei danni, per tutte le spese di prevenzione di danni nonché per tutte le eventuali altre spese assicurate, che si verificano nello stesso anno assicurativo, al massimo una sola volta.
- 3 L'insieme di tutte le pretese derivanti da danni aventi la medesima causa (per esempio più pretese derivanti da danni attribuibili allo stesso difetto, quali in particolare errori di sviluppo, di concezione, di fabbricazione o d'istruzione, come pure i danni attribuibili allo stesso difetto od errore in un prodotto o in una materia oppure ad una stessa azione od omissione) è considerato un unico danno (danno di serie). Il numero dei lesi, delle persone che avanzano delle pretese o degli aventi diritto, è irrilevante.
Per i danni, appartenenti a un danno in serie, secondo il capoverso precedente, verificatisi dopo la fine del contratto, sussiste la copertura per una durata massima di 60 mesi, dopo la fine del contratto, se il primo di questi danni è subentrato nel corso della durata contrattuale.

- 4 Le prestazioni e le loro limitazioni si basano sulle disposizioni contrattuali assicurative (comprese quelle sulla somma di garanzia e franchigia) che sono valide al momento del sinistro (secondo le disposizioni sulla validità temporale nel modulo concernente la responsabilità civile).

- 5 La franchigia si riferisce anche alle spese per la difesa contro le pretese infondate, come per esempio perizie.
- 6 Se sono assicurati anche i danni patrimoniali senza danni materiali o corporali, vale la franchigia convenuta nella copertura della responsabilità civile per danni materiali. Questa regolamentazione si applica analogamente nel caso in cui la prestazione della Mobiliare consista esclusivamente nella copertura di spese, p.es. spese di richiamo di media.
- 7 In assenza di una convenzione speciale garantiamo nell'ambito del presente contratto esclusivamente una copertura per differenze di condizioni e di somme (DIC/DIL) sulle prestazioni fornite dall'assicurazione cantiere. Le prestazioni dell'assicurazione cantiere hanno la precedenza sulle prestazioni dell'assicurazione responsabilità civile di cui al presente contratto.

Si considera «assicurazione cantiere» un'assicurazione di oggetti o di progetti stipulata per un progetto di costruzione da un committente, da un imprenditore generale, un imprenditore totale o altri terzi, nell'ambito della quale sono assicurate tutte le ditte coinvolte nel progetto di costruzione (comprese le comunità d'impresa ed i subappaltatori) a partire dalle fondamenta («soluzione ground-up») e che comprende almeno i settori dell'assicurazione responsabilità civile d'impresa e professionale.

Siete tenuti a annunciare ogni sinistro in relazione al progetto di costruzione, per motivi di trattamento esclusivo, presso l'assicurazione cantiere in questione.

Se voi o un assicurato ci notificate un sinistro, ci riserviamo il diritto di differire il trattamento del sinistro fino alla liquidazione dello stesso da parte dell'assicuratore del cantiere.

I7 Liquidazione dei sinistri nell'assicurazione responsabilità civile

- 1 Siamo noi a condurre le trattative con il danneggiato. Abbiamo in qualità di rappresentante degli assicurati e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato è vincolante per gli assicurati. Siamo autorizzati a risarcire direttamente il danneggiato, senza deduzione di un'eventuale franchigia; in questo caso l'assicurato deve rimborsare la franchigia senza nessuna opposizione.
- 2 Senza la nostra autorizzazione gli assicurati sono tenuti ad astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato o i suoi rappresentanti in merito a pretese di risarcimento; essi non dovranno riconoscere alcuna pretesa, né concludere transazioni, né versare indennità. Inoltre, gli assicurati non sono autorizzati, senza la nostra autorizzazione, a cedere pretese risultanti da questa assicurazione a danneggiati o a terzi. Inoltre, gli assicurati devono fornirci spontaneamente tutte le informazioni riguardanti il sinistro e i passi intrapresi dal danneggiato e consegnarci immediatamente tutti i documenti e le prove riguardanti il sinistro (segnatamente anche gli atti giudiziari quali citazioni, memorie, sentenze, ecc.) e, nella misura del possibile, sostenerci nella liquidazione del sinistro (buona fede contrattuale).
Se un assicurato viola in modo colposo la buona fede contrattuale, siamo liberati da ogni obbligo nei suoi confronti.
- 3 Se non si può giungere ad un accordo con il danneggiato e viene intentato un processo, gli assicurati devono affidarci la gestione del processo civile. Noi ne assumiamo le spese nei limiti del contratto. Se è assegnata all'assicurato un'indennità di processo, questa spetta a noi nella misura in cui essa non sia destinata a coprire le spese personali dell'assicurato.
- 4 Se singole disposizioni del presente contratto o della legge federale sul contratto d'assicurazione, che limitano o escludono la copertura, non possono essere legalmente

opposte al danneggiato, abbiamo il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato nella misura in cui noi avremmo potuto ridurre o rifiutare le nostre prestazioni.

Le nostre prestazioni per le pretese di regresso di terzi sono limitate, nell'ambito dell'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria, alla somma assicurata prescritta dalla legge anche se è stata pattuita contrattualmente una somma assicurata più elevata. In caso di pretese di regresso di terzi per prestazioni che eccedono un'assicurazione obbligatoria, ci riserviamo inoltre di far valere qualsiasi obiezione derivante dal nostro contratto con lo stipulante.

- In caso di procedure avviate nell'ambito del diritto di azione diretta secondo l'art. 60 cpv. 1bis LCA nei nostri confronti e nei confronti dell'assicurato, la Mobiliare incarica, se necessario, un rappresentante legale comune. Nella scelta del rappresentante legale l'assicurato può esercitare il diritto di presentare una proposta. Non sono coperte eventuali spese per ulteriori rappresentanti legali al servizio esclusivo dell'assicurato nella stessa procedura.

Tutte le indennità processuali e le indennità di parte aggiudicate in una stessa procedura spettano a noi fino a concorrenza delle nostre prestazioni, purché esse non rappresentino un indennizzo per le spese personali sostenute dall'assicurato e un compenso per i servizi da questi forniti.

18 Cyber assicurazione

8.1 Prestazioni

Le nostre prestazioni consistono nella liquidazione delle pretese fondate e nella difesa da quelle ingiustificate. Tali prestazioni, comprendenti gli interessi del danno, i relativi interessi di mora, le spese per la limitazione del danno, le spese di perizia, d'avvocato, giudiziarie, di arbitrato, di conciliazione, le indennità di parte nonché altre spese assicurate, sono limitate dalla somma di garanzia convenuta nella polizza.

8.2 Valutazione del danno

Senza la nostra autorizzazione gli assicurati sono tenuti ad astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato o i suoi rappresentanti in merito a pretese di risarcimento; essi non dovranno riconoscere alcuna pretesa, né concludere transazioni, né versare indennità. Inoltre, gli assicurati non sono autorizzati, senza la nostra approvazione, a cedere pretese risultanti da questa assicurazione a danneggiati o a terzi. Inoltre, gli assicurati devono fornirci tutte le informazioni riguardanti il sinistro e i passi intrapresi dal danneggiato e consegnarci immediatamente tutti i documenti e le prove riguardanti il sinistro (segnatamente anche gli atti giudiziari quali citazioni, memorie, sentenze, ecc.) e, nella misura del possibile, sostenerci nella liquidazione del sinistro (buona fede contrattuale).

Se un assicurato viola in modo colposo la buona fede contrattuale, siamo liberati da ogni obbligo nei suoi confronti.

8.3 Calcolo dell'indennità

- La somma d'assicurazione vale quale indennizzo massimo per anno assicurativo, cioè, essa viene versata al massimo una sola volta per l'insieme dei danni e per tutte le spese assicurate nel presente contratto che si verificano nello stesso anno assicurativo.
- Le spese per comprovare il danno vengono detratte dall'indennizzo calcolato, se queste spese non sono assicurate espressamente nella vostra polizza.
- La franchigia convenuta nella polizza viene sempre detratta per ogni sinistro dall'ammontare del danno per il quale è dovuto un indennizzo.

8.4 Concorso di diritti per danni a terzi e danni propri

Se la somma d'assicurazione della cyber assicurazione non è sufficiente per indennizzare interamente i danni a terzi e i danni propri, ha la precedenza la pretesa di indennizzo il cui sinistro si è verificato prima. Per la copertura di danni a terzi in questo contesto è determinante il sinistro che provoca la responsabilità civile legale dello stipulante.

8.5 Spese di difesa legale

Indennizziamo le spese di difesa legale causate da una pretesa nei vostri confronti. Rispondiamo delle spese di difesa legale solo fintanto che un tribunale di competenza non stabilisce che la pretesa non è assicurata. Se il tribunale di competenza stabilisce che una pretesa è assicurata solo in parte, sosteniamo solo le spese di difesa legale che si riferiscono alla parte assicurata della pretesa. Siamo autorizzati a fare a vostro nome tutte le dichiarazioni che paiono adeguate per il disbrigo delle richieste fatte valere nel quadro delle pretese o per la difesa dalle pretese stesse. Se in caso di sinistro insorge una controversia legale in merito alle pretese di risarcimento danni nei vostri confronti, siamo autorizzati alla conduzione di un processo. Conduciamo il processo a vostro nome.

8.6 Altre assicurazioni

Se del sinistro è tenuta a rispondere anche un'altra assicurazione, la somma d'assicurazione del presente contratto è disponibile solo in collegamento alla somma di assicurazione dell'altro contratto di assicurazione.

19 Riduzione delle prestazioni

9.1 Sottoassicurazione

- Possiamo ridurre le nostre prestazioni se esiste una sottoassicurazione e risarcire il danno soltanto nella proporzione esistente tra la somma d'assicurazione e il valore di risarcimento effettivo.
- Esiste sottoassicurazione quando la somma di assicurazione è inferiore all'effettivo valore complessivo di tutte le cose assicurate dal rispettivo modulo, immediatamente prima del verificarsi del sinistro (al luogo del rischio e fuori dello stesso).
- L'indennità viene calcolata separatamente per ogni stabile.
- Se nella polizza, un modulo menziona la dicitura «valore totale», viene calcolata un'eventuale sottoassicurazione, cioè il danno viene risarcito soltanto nella proporzione esistente tra la somma d'assicurazione e il valore totale effettivo (valore di risarcimento). Questa regola è valevole anche per i danni parziali.
- Non viene calcolata alcuna sottoassicurazione per i danni il cui ammontare è inferiore al 10% della somma d'assicurazione, al massimo CHF 100000. Se l'ammontare del danno rappresenta più del 10% della somma d'assicurazione oppure più di CHF 100000, la sottoassicurazione è calcolata sulla parte del danno che supera questo limite.

L'ammontare del danno non sottoposto a riduzione in virtù di questo calcolo viene dedotto, al momento del calcolo della sottoassicurazione, tanto dalla somma d'assicurazione quanto dal valore di risarcimento.

In caso di danni della natura a cose che rientrano nell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS), viene risarcito l'importo di sottoassicurazione non detratto nell'ambito delle spese e delle prestazioni supplementari riportate nella relativa descrizione del modulo (non OS).

- 6 In caso di sinistri che riguardano moduli per l'assicurazione della proprietà di terzi (cose mobili non noleggiate né prese in leasing), rinunciamo al computo di un'eventuale sottoassicurazione. Tuttavia in seguito a un sinistro la Mobiliare è autorizzata a mettere in conto il premio risparmiato nell'anno assicurativo in corso grazie alla sottoassicurazione e a pretendere la rettifica del contratto.

9.2 Dichiarazione della cifra d'affari, della somma dei salari e del reddito locativo, calcolata troppo bassa

Se la cifra d'affari, la somma dei salari e/o un reddito locativo annuo dichiarati nel contratto sono calcolati troppo bassi, il danno sarà risarcito soltanto nella proporzione esistente tra il valore effettivo e quello dichiarato per l'anno d'esercizio.

9.3 Violazione degli obblighi/misure di protezione

- 1 In caso di violazione colposa delle prescrizioni o degli obblighi contrattuali o di legge, possiamo ridurre l'indennità proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.
- 2 Lo stesso vale per il caso in cui non siano state intraprese le misure imposte dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.
- 3 Non si incorre in questa sanzione qualora risulti dalle circostanze che la violazione o l'omissione non sia imputabile a colpa.

9.4 Danno cagionato intenzionalmente

Non sono assicurati:

prestazioni per danni che voi o gli aventi diritto avete causato intenzionalmente.

9.5 Limitazioni di somme

Se in uno o in parecchi contratti sono previsti a più riprese delle somme d'assicurazione o delle limitazioni delle prestazioni, il diritto all'indennità esiste unicamente una sola volta per sinistro.

9.6 Danni della natura

In caso di disastri naturali le compagnie di assicurazione possono limitare le proprie prestazioni come segue:

- 1 se le indennità da versare a un solo stipulante a causa di un danno della natura superano 25 milioni di franchi, esse saranno ridotte a questo importo;
- 2 se le indennità da versare a tutti gli stipulanti a causa di un danno della natura superano 1 miliardo di franchi, le indennità dovute ai diversi aventi diritto sono ridotte in modo tale che esse non superino assieme questo importo;
- 3 le indennità versate per danni alle cose mobili e agli stabili non vengono addizionate. I danni separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla stessa causa atmosferica o tettonica.

I10 Esigibilità dell'indennità

- 1 L'indennità è esigibile 4 settimane dopo che abbiamo ricevuto i documenti necessari per la determinazione dell'ammontare del danno e della nostra responsabilità.
- 2 Il nostro obbligo di effettuare il pagamento è differito fino a quando, per colpa dello stipulante o dell'avente diritto, l'indennità non può essere fissata o pagata.

- 3 L'esigibilità non è in particolare data
 - fintanto che esistono dubbi sulla facoltà di riscuotere il pagamento da parte dell'avente diritto;
 - se, in seguito al sinistro, viene condotta un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale, e la procedura contro di voi o l'avente diritto non è conclusa.
- 4 Gli aventi diritto possono esigere il versamento di acconti sino a concorrenza dell'importo non contestato, se contestiamo il nostro obbligo di prestazione. La stessa regola si applica se non è chiaro come la prestazione assicurativa debba essere ripartita tra più aventi diritto.

I11 Prescrizione delle pretese

- 1 Le pretese derivanti dal presente contratto si prescrivono dopo 5 anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.
- 2 Le pretese d'indennità respinte che non vengono fatte valere in via giudiziaria nei 5 anni dopo la ricezione del rifiuto si estinguono.
- 3 Se viene convenuta una durata di garanzia o un termine di ricostituzione superiore ai 12 mesi, la prescrizione ovvero la perenzione subentra 5 anni dopo la scadenza della garanzia o del termine di ricostituzione.

J Incarico a terzi

Se voi incaricate e autorizzate un terzo (p.es. broker/intermediario), noi siamo autorizzati a ricevere e spedire corrispondenza (richieste, informazioni, dichiarazioni, dichiarazioni d'intenzioni ecc.) dal/al terzo incaricato. Se la validità di una nostra prestazione o dichiarazione nei vostri confronti dipende dal rispetto di un termine, questo s'intende rispettato con l'arrivo della comunicazione presso il terzo incaricato. Se voi siete rappresentati da un terzo incaricato, le dichiarazioni e le comunicazioni da parte sua valgono solo dopo che sono pervenute a noi.

Se un terzo incaricato rappresenta i vostri interessi nella stipula o nell'assistenza circa il presente contratto di assicurazione, è possibile che noi paghiamo a questo terzo incaricato un'indennità per questa attività. Qualora desideriate maggiori informazioni sull'entità di questa indennità potete rivolgervi direttamente al terzo incaricato.

K Foro

In caso di divergenze in merito alle pretese riguardanti questa assicurazione, potete adire le vie legali contro la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA

- 1 al vostro domicilio svizzero ovvero alla vostra sede commerciale in Svizzera e nel Liechtenstein,
- 2 alla sede della Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA a Berna oppure
- 3 al luogo dove si trova la cosa assicurata, purché questa si trovi in Svizzera oppure nel Principato del Liechtenstein.

Per quanto concerne l'assicurazione di protezione giuridica, potete adire le vie legali alla sede della Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA a Berna.

L Protezione dei dati

- 1 Trattiamo i suoi dati personali nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati. Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consultate la nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati. Per richiedere una versione stampata, si rivolga alla sua agenzia generale oppure al suo consulente assicurativo.
La dichiarazione sulla protezione dei dati viene aggiornata periodicamente per fornire le informazioni più attuali sul trattamento dei dati. Si applica l'ultima versione della dichiarazione sulla protezione dei dati. Eventuali modifiche della dichiarazione sulla protezione dei dati da parte della Mobiliare non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.
- 2 Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e allo scopo di combattere le frodi assicurative, la Mobiliare può intraprendere quanto segue:
 - nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell'assicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati relativi al sinistro del veicolo / dei veicoli in questione alla banca dati «CarClaims-Info» gestita da SVV Solution SA. Se vi sono motivi di sospetto, le compagnie coinvolte possono scambiarsi i dati rilevanti;
 - nell'esame dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettuare interrogazioni e registrazioni nell'ambito di uno dei sistemi di segnalazione e informazione gestiti dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell'interrogazione, richiedere ulteriori informazioni da altre compagnie di assicurazione o comunicarle ad esse.

M Assicurazione protezione giuridica

M1 Protezione giuridica per contratti di lavoro

1.1 Premesse per la copertura

La copertura assicurativa sussiste purché nella polizza sia inclusa un'assicurazione per uno dei rischi aziendali secondo A2, cifra 1 fino a 5, 7 e 8.

1.2 Oggetto

- 1 Sono assicurate le controversie nei confronti dei vostri dipendenti, risultanti da rapporti di impiego privati o di diritto pubblico.
- 2 Per la consulenza e la tutela degli interessi da parte dei giuristi della Protekta secondo M5, articolo 5.1, cifra 1, sussiste copertura assicurativa indipendentemente dal valore litigioso.
- 3 Le spese indicate sotto M5, articolo 5.1, cifra 2, sono interamente coperti fino a un valore litigioso di CHF 150'000. Se il valore litigioso supera CHF 150'000, le spese secondo M5, articolo 5.1, cifra 2 vengono assunte soltanto proporzionalmente. Il valore litigioso decisivo si basa sull'intera pretesa risultante e non su eventuali pretese parziali ammesse. In caso di domanda riconvenzionale, i valori litigiosi vengono addizionati.

Non sono assicurate:

le controversie tra familiari nonché tra le persone che vivono nella stessa economia domestica.

1.3 Franchigia

Non viene riscossa alcuna franchigia, neanche la franchigia di base menzionata nella polizza.

M2 Cyber protezione giuridica

2.1 Premesse per la copertura

La copertura assicurativa sussiste purché nella polizza sia inclusa una cyber assicurazione secondo A2, cifra 8.

2.2 Oggetto

È assicurata la difesa degli interessi legali dello stipulante nei settori del diritto della personalità e della protezione giuridica in internet:

- 1 In caso di controversie in qualità di vittima della violazione dei diritti della personalità della vostra azienda nonché delle persone assicurate, segnatamente da parte di prodotti a stampa o in internet in casi di online mobbing o diffamazione.

In caso di controversie tra le stesse parti, la prestazione viene erogata una sola volta.

- 2 In caso di controversie contro l'istituto di carte di credito derivanti dall'utilizzo della vostra carta di credito o di debito in Internet o con distributori automatici di denaro.

M3 Protezione giuridica per contratti d'appalto per ristrutturazioni edili

3.1 Premesse per la copertura

La copertura assicurativa sussiste purché nella polizza sia inclusa un'assicurazione in relazione con i vostri stabili secondo A2, cifra 9.

3.2 Oggetto

- 1 Sono assicurate le controversie di diritto privato derivanti da contratti d'appalto e dalla procedura in vista dell'iscrizione di ipoteche legali degli artigiani ed imprenditori.
- 2 La copertura assicurativa sussiste quando vengono soddisfatte le seguenti premesse (cumulative):
 - quale committente avete dato l'opera in commissione;
 - il progetto di costruzione concerne uno stabile menzionato nella polizza;
 - si tratta di lavori di risanamento, di manutenzione e di trasformazione all'interno dello stabile o oppure di rinnovamento del tetto e delle facciate;
 - i costi complessivi del progetto di costruzione, secondo il codice dei costi di costruzione 2 (CCC2), **non superano CHF 250'000**;
 - i lavori di costruzione devono essere effettuati da persone competenti del ramo.

Non sono assicurati:

le controversie legate a nuove costruzioni e l'ampliamento al tetto, alla facciata oppure all'esterno dello stabile assicurato.

M4 Protezione giuridica per controversie con l'assicurazione stabili cantonale

4.1 Premesse per la copertura

La copertura assicurativa sussiste purché nella polizza sia inclusa un'assicurazione in relazione con i vostri stabili secondo A2, cifra 9.

4.2 Oggetto

Sono assicurate le controversie con un'assicurazione stabili cantonale in relazione alla rivendicazione di un diritto alla prestazione assicurativa.

4.3 Franchigia

Non viene riscalata alcuna franchigia, neanche la franchigia di base menzionata nella polizza.

M5 Disposizioni comuni

5.1 Prestazioni

Per le controversie giuridiche coperte dall'assicurazione avete diritto alle seguenti prestazioni:

- 1 gli avvocati della Protekta vi consigliano e tutelano i vostri interessi;
- 2 la Protekta si assume i costi di:
 - mediazione, spese di avvocato e assistenza processuale;
 - perizie che sono state richieste dal tribunale, dalla Protekta o dal suo avvocato d'intesa con la Protekta;
 - tasse processuali o altre spese procedurali a vostro carico;
 - le indennità processuali o ripetibili riconosciute alla controparte (le ripetibili o le indennità di parte che vi sono state attribuite in sede giudiziale o extragiudiziale spettano alla Protekta fino a concorrenza dell'importo delle spese da essa assunte). Su richiesta le pretese vanno cedute alla Protekta.
 - i costi d'incasso di un importo spettante all'assicurato, derivante da un caso assicurato, se il debitore lo contesta (p.es. in base al diritto svizzero a partire dall'opposizione al precetto esecutivo) fino al rilascio di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, di una richiesta di moratoria concordataria, di una comminatoria di fallimento oppure di un'insufficienza del pegno.

Non sono assicurate:

le spese per la procedura di fallimento.

3 somma d'assicurazione

La Protekta si assume nell'ambito delle prestazioni secondo M5, articolo 5.1, cifra 2, per ogni controversia giuridica, i costi:

- nella protezione giuridica del contratto di lavoro fino a CHF 1 milione per caso giuridico in Svizzera ed in Europa ovvero fino a CHF 100 000 per caso giuridico nel resto del mondo;
- fino a CHF 20 000 per la cyber protezione giuridica;
- fino a CHF 250 000 per la protezione giuridica relativa a contratti d'appalto, nonché per la protezione giuridica per controversie con l'assicurazione stabili cantonale.

4 I costi in caso di controversie plurime:

se da un sinistro o da fatti fra di loro connessi, deriva una pluralità di controversie, le stesse sono considerate globalmente come un'unica controversia legale secondo M5, articolo 5.1, cifra 3.

M6 Validità territoriale e temporale

6.1 Validità territoriale

Le controversie di cui alle cifre M1–M4 sono coperte a condizione che esse siano di competenza di tribunali in Svizzera o negli Stati attuali e passati dell'Unione Europea (UE) e negli altri Stati dell'AELS, che venga applicato il diritto nazionale corrispondente e che la decisione possa essere eseguita in questi Paesi. Per le controversie legali di cui a M1 cifra 1.2 vi è protezione giuridica in tutto il mondo

6.2 Validità temporale

Una controversia giuridica è coperta dall'assicurazione, quando la sua causa insorge durante la durata contrattuale.

M7 Limitazione della copertura

Non è assicurata:

- a la tutela degli interessi giuridici dell'assicurato a nei settori non menzionati precedentemente;
- b in caso di controversie con la Protekta, con i suoi organi e con le persone da essa incaricate;
- c in relazione ad affari che riguardano imprese commerciali o stabili che non risiedono in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein (p. es. succursali, commerci e industrie);
- d in caso di difesa contro pretese di risarcimento avanzate da terzi;
- e in caso di controversie concernenti il diritto sulle società semplici, sulle società commerciali, sulle cooperative, sulle associazioni e sulle fondazioni;
- f nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale (brevetti e diritti di autore, diritto di licenza, di design, di marchio ecc.), del diritto sulla concorrenza e sui cartelli;
- g in caso di controversie di diritto pubblico, in particolare concernente imposte e tributi, diritto di edilizia pubblica, diritto della pianificazione, controversie doganali e in relazione a concessioni o a espropriazioni. Restano riservati i settori espressamente assicurati;
- h in relazione alla progettazione, pianificazione, costruzione, riattazione o demolizione di immobili, se voi siete l'appaltatore;
- i in relazione a incassi o a casi concernenti il diritto di esecuzione e fallimento, purché non si tratti dell'esecuzione di pretese a voi attribuite nell'ambito di una controversia giuridica coperta. L'anticipo delle spese per la domanda di fallimento non è assicurato. La copertura assicurativa termina comunque con il rilascio di un attestato di carenza di beni oppure di una insufficienza del pegno;
- j in relazione con pretese che vi sono state cedute.

M8 Trattamento di casi giuridici

- 1 Al verificarsi di un caso che potrebbe richiedere l'intervento della Protekta, voi dovete avvisarla immediatamente per iscritto indicandole per quanto possibile le circostanze dettagliate della fattispecie ed allegando tutti i documenti opportuni. Le citazioni davanti ad autorità civili o amministrative come pure tutte le decisioni che ne conseguono, devono essere trasmesse immediatamente alla Protekta.
- 2 Quando è necessario far ricorso a un avvocato, o se sussiste una collisione d'interessi, voi potete liberamente scegliere e proporre alla Protekta un avvocato residente nella giurisdizione del tribunale competente. Prima di incaricare l'avvocato va richiesta l'approvazione e la garanzia di pagamento della Protekta. Se la Protekta rifiuta l'avvocato da voi proposto, avete diritto di proporre tre altri rappresentanti, uno dei quali dovrà essere accettato dalla Protekta. La Protekta non è tenuta a motivare il rifiuto di un avvocato.

- 3 Se, senza il consenso preliminare della Protekta, il mandante conferisce o revoca la procura a un avvocato, se vengono presi provvedimenti giuridici o avviene un ricorso, la Protekta può rifiutare completamente il risarcimento delle spese.
- 4 Voi liberate il vostro avvocato dal segreto professionale nei confronti della Protekta. Prima di una conclusione di una transazione, voi, rispettivamente il vostro rappresentante legale, dovete avere il consenso della Protekta.
- 5 Se la Protekta si rifiuta di condurre ulteriori trattative, di intraprendere o di continuare un'azione giudiziaria o amministrativa o di ricorrere a un altro rimedio giuridico per il fatto che essa ritenga infruttuoso il rispettivo provvedimento, voi potrete prendere i rimedi che vi sembrano indicati. Se il risultato da voi conseguito è essenzialmente più favorevole della liquidazione proposta dalla Protekta al momento del rifiuto, la Protekta vi rimborserà allora le spese da voi sostenute per il procedimento.
- 6 Qualora vi siano differenze d'opinione sulle possibilità di successo del caso giuridico o sulla liquidazione o sul modo di procedere proposti dalla Protekta, avete la possibilità di proporre un procedimento arbitrale. Esso dev'essere introdotto entro 20 giorni dal ricevimento della decisione della Protekta; voi siete gli unici responsabili per il rispetto di questo termine. Il mancato inoltro della procedura arbitrale entro il predetto termine equivale a una rinuncia. Le spese di questo procedimento arbitrale vengono anticipate dalle parti in ragione di metà ciascuna e vanno poi a carico della parte soccombente; L'arbitro è una persona indipendente e competente ed è designato di comune accordo da voi e dalla Protekta. Se non è possibile raggiungere un accordo per la designazione dell'arbitro, valgono allora le disposizioni relative del codice di procedura civile svizzero (CPC).

N Assistance

N1 24 h Assistance

1.1 Premesse per la copertura

La copertura assicurativa sussiste purché nella polizza sia inclusa un'assicurazione per uno dei rischi aziendali secondo A2.

La condizione per l'erogazione delle prestazioni e che l'assistenza sia fornita dalla Mobiliare oppure dalla Mobi24 SA. Questa restrizione decade se la domanda di assistenza non era possibile o non poteva ragionevolmente essere richiesta, considerate le circostanze.

Non sono assicurate:

le spese per prestazioni regolamentari e contrattuali del servizio militare pubblico e dei vigili del fuoco, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso.

1.2 Interventi immediati in casi d'emergenza

Organizziamo gli interventi immediati in caso di evento assicurato. Copriamo le spese prodottesi in questo contesto senza franchigia.

Le nostre prestazioni per l'eliminazione definitiva del danno o delle sue cause sono fornite nell'ambito della copertura assicurativa esistente.

N2 24 h Assistance stabili

2.1 Premesse per la copertura

La copertura assicurativa sussiste purché nella polizza sia inclusa un'assicurazione per uno dei rischi aziendali secondo A2, cifra 9.

La condizione per l'erogazione delle prestazioni e che l'assistenza sia fornita dalla Mobiliare oppure dalla Mobi24 SA. Questa restrizione decade se la domanda di assistenza non era possibile o non poteva ragionevolmente essere richiesta, considerate le circostanze.

Non sono assicurate:

le spese per prestazioni regolamentari e contrattuali del servizio militare pubblico e dei vigili del fuoco, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso.

2.2 Prestazioni assicurate

1 Accesso ai locali

In caso di smarrimento delle chiavi, difetto dell'impianto di chiusura o chiusura fuori di casa, organizziamo l'intervento di un artigiano che vi consenta di accedere allo stabile assicurato o ai suoi locali; qualora non vi sia nessun'altra soluzione ragionevole.

Copriamo le spese dell'artigiano per l'apertura della porta e per il montaggio di una serratura provvisoria (spese per il lavoro, il materiale e di trasferta), fino al massimo di CHF 5000 per evento, senza franchigia.

2 Porte provvisorie, serrature provvisorie, messa in sicurezza

Indennizziamo in relazione ad un evento assicurato, le spese per il montaggio di serrature provvisorie oppure, quando il dispositivo di chiusura o d'altri sistemi di sicurezza non offrono più la protezione sufficiente, le spese di sorveglianza e accorgimenti di sicurezza da noi ordinate, fino al massimo di CHF 5000 per evento, senza franchigia. Indennizziamo le spese effettive per il cambiamento di serrature come spese nell'ambito del modulo 0701 Stabile e costi, purché questo sia stato stipulato.

3 Guasti alle installazioni di riscaldamento, di climatizzazione, di ventilazione, sanitarie ed elettriche

In caso di guasti tecnici alle installazioni di riscaldamento, di climatizzazione, di ventilazione, sanitarie ed elettriche, organizziamo per voi, in qualità di proprietari di stabili assicurati, le misure che riteniamo necessarie per garantire il funzionamento di questi impianti fino all'eliminazione definitiva del danno. Copriamo le spese per l'esecuzione delle misure d'urgenza, fino al massimo di CHF 5000 per evento, senza franchigia.

Non sono assicurate:

- a le spese per la manutenzione, la riparazione definitiva oppure la sostituzione di tali impianti;
- b le spese che sono oggetto dei contratti di garanzia, di servizio e di manutenzione.

4 Servizio pulizia tubazioni

Organizziamo l'intervento di una ditta per la pulizia della tubazioni, quando una condotta d'acqua è intasata in modo imprevisto e che quest'ultima serve allo stabile assicurato, all'impresa o all'appartamento che si trova al suo interno. Copriamo le spese per l'esecuzione delle misure d'urgenza necessarie, compreso il servizio pulizia tubazioni, fino al massimo di CHF 5000 per evento, senza franchigia.

Non sono assicurati:

i danni conseguenti a insufficiente manutenzione degli impianti delle condutture d'acqua.

5 Lotta antiparassitaria

Vi procuriamo una ditta specializzata, nel caso in cui i locali, i balconi e le terrazze sul tetto siano infestati da parassiti e l'entità dell'infestazione richieda l'intervento di specialisti.

Si considerano parassiti ad esempio blatte, ratti, topi, tarme, formiche e lepismi.

Copriamo le spese derivanti dalla lotta antiparassitaria fino a un massimo di CHF 5000 per evento, senza franchigia.

Non sono assicurati:

- a un'infestazione riconoscibile già prima dell'inizio del contratto;
- b la contaminazione da cimici dei letti nelle strutture ricettive.

6 Rimozione di nidi di vespe, calabroni e api

Vi procuriamo un servizio adeguato, il quale esegue professionalmente la rimozione o il trasferimento di nidi di vespe, calabroni e api che si trovano nei locali assicurativi (compresi i relativi balconi, terrazze sul tetto, cantine, soffitte e facciate esterne).

Copriamo le spese derivanti dalla rimozione di nidi di vespe, calabroni o api, fino al massimo di CHF 5000 per evento, senza franchigia.

Non è assicurata:

la rimozione ovvero il trasferimento dei nidi di vespe, calabroni o api quando non siano ammessi per motivi legali, per esempio per motivi di protezione delle specie.

2.3 Validità territoriale

Le prestazioni vengono fornite per i luoghi di rischio riportati nella polizza.

N3 Assistance IT**3.1 Condizioni per la copertura**

Vi è copertura assicurativa se nella polizza è inclusa una cyber assicurazione.

Condizione per l'erogazione delle prestazioni: l'assistenza deve essere fornita dalla Mobiliare oppure da Mobi24 SA.

3.2 Prestazioni assicurate

- 1 È assicurata un'analisi telefonica (compreso l'accesso remoto) e la risoluzione di problemi tecnici. Inoltre vi aiutiamo a proteggere in futuro il vostro software e i vostri dati durante l'utilizzo di programmi e dispositivi. L'analisi e la risoluzione vengono utilizzati per identificare un cyber evento o per limitarne le conseguenze. Se risulta che non si tratta di un cyber evento, la Mobiliare può rinunciare al rimborso da parte del cliente. Le prestazioni di Assistance IT sono concesse solo nell'ambito di un uso professionale dell'hardware e del software. Copriamo le spese in questo contesto senza franchigia.
Non garantiamo il successo di Assistance IT.
- 2 Sono assicurati i seguenti dispositivi elettronici, compresi i sistemi operativi Mac e Windows:
personal computer (PC), laptop, tablet e periferiche (come p.es. scanner/stampante/fax/mouse/tastiera).
Questo elenco è esaustivo.

Non sono assicurati:

- a software individuali (programmi digitali o applicazioni sviluppati appositamente per una PMI);
- b prestazioni in relazione a dati, programmi, pagine internet ecc. che sono illegali o offensivi;
- c firewall, installazione e manutenzione di apparecchi elettronici assicurati, account di posta elettronica e programmi antivirus;
- d qualunque genere di usura e segni di invecchiamento, compresi l'usura precoce, le prestazioni ridotte o il software o l'hardware obsoleto del sistema IT dello stipulante. Il software per il quale il produttore ha sospeso il supporto e la manutenzione (compresi gli aggiornamenti di sicurezza) si considera antiquato. L'hardware si considera antiquato se il produttore non assicura più la manutenzione.

3.3 Obblighi

Prima dell'accesso remoto all'hardware, lo stipulante è tenuto ad eseguire delle copie di sicurezza adeguate dei documenti e del software memorizzati negli apparecchi su un supporto dati esterno separato. Non assumiamo alcuna responsabilità per la perdita di dati. Poiché in molti casi il software originale è indispensabile per fornire il servizio, lo stipulante è tenuto a tenerlo a disposizione in caso di utilizzo del servizio e ad assicurarsi di disporre della necessaria licenza del produttore.

O Copertura preventiva

- 1 Le ditte neocostituite o assunte con sede e con tutte le succursali in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, sono assicurate senza annuncio nell'ambito del presente contratto a condizione che voi possediate più del 50% del capitale di queste ditte e che allo stesso tempo il settore di attività di queste ditte, presenti lo stesso carattere aziendale di quello descritto nella polizza.
- 2 Nel contesto di questo contratto sono considerati assicurati senza annuncio, anche i nuovi luoghi d'esercizio, nonché i nuovi stabili acquistati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
- 3 Siete tenuti ad avvisarci della nuova costituzione di nuove ditte o di nuovi luoghi d'esercizio, rispettivamente di nuovi stabili acquistati, entro 6 mesi dalla nuova costituzione/assunzione, rispettivamente apertura; per gli stabili dopo l'avvenuto cambiamento di proprietario. Il premio va versato con effetto retroattivo a partire dall'inizio del rischio.
- 4 Abbiamo il diritto, entro 30 giorni dalla ricezione di tutte le indicazioni per la valutazione dei nuovi rischi, di rifiutare l'inclusione della nuove imprese/luoghi di rischio. Il premio per la copertura assicurativa accordata preventivamente durante questo periodo ci è dovuto. Se noi accettiamo il nuovo rischio, abbiamo il diritto di applicare un premio supplementare o una franchigia più elevata per i nuovi rischi. Se un'intesa sul sovrappremio ovvero sulla franchigia non è possibile, la copertura d'assicurazione per la nuova ditta cessa, trascorso un periodo di 30 giorni dopo che noi vi avremo avvisati.
- 5 Accordiamo le prestazioni in base alla copertura dei luoghi di rischio già assicurati. In questo contesto sono validi gli stessi rischi e i limiti di somme convenute per il luogo di rischio menzionato nella polizza con la somma d'assicurazione più elevata.

- 6 Le prestazioni derivanti da questa copertura preventiva sono tuttavia limitate per caso, per le cose mobili e per i danni d'interruzione d'esercizio assieme, a CHF 1 milioni. Per i danni agli stabili, l'indennità massima ammonta, a titolo complementare, a CHF 1 milioni.

Non sono assicurati:

- a i danni per i quali le prestazioni sono accordate da un altro assicuratore;
- b i danni, se le nuove ditte, i luoghi d'esercizio o gli stabili, vengono annunciati soltanto dopo la scadenza di 6 mesi dopo la loro assunzione/apertura o l'acquisto.

P I danni in seguito ad atti di terrorismo

P1 Danni assicurati

Sono assicurati i danni causati da un rischio assicurato nella polizza, anche se la causa diretta o indiretta è da attribuire ad atti di terrorismo. Questa copertura è valida fino a quando le somme di assicurazione per cose mobili in questo contratto, non superano complessivamente CHF 10 milioni. Gli stabili sono assicurati fintantoché la somma di assicurazione dei singoli stabili coinvolti non superi CHF 10 milioni.

P2 Definizioni e delimitazioni

- 1 Quale atto di terrorismo va annoverata ogni violenza o minaccia di violenza per conseguire scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. La violenza o la minaccia di violenza è il mezzo più idoneo per suscitare paura o terrore nella popolazione o parte di essa oppure di esercitare un'influenza su un governo o sulle installazioni statali.
- 2 Non cadono sotto il concetto di terrorismo i disordini interni. Come tali, va considerata la violenza contro le persone o cose commessa in occasione di sommosse, assembramenti o tumulti e con conseguenti saccheggi.

Non sono assicurati:

- a cyber terrorismo; si tratta di una speciale forma di terrorismo la quale con l'aiuto di tecnologie internet svolge attacchi a sistemi IT e serve al raggiungimento di scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili.

I danni in seguito ad atti di terrorismo

- b quando le somme di assicurazione per cose mobili superano CHF 10 milioni per contratto;
- c per gli stabili assicurati con una somma d'assicurazione oltre CHF 10 milioni.

